

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 13 febbraio 2026, n. 13
“STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.” (P. IVA 03025060736).
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta pervenuta dal Comune di Massafra (TA) nel 15° bimestre a partire dall’entrata in vigore del R.R. n.15/2020 s.m.i., a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all’art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;
Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;
Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;
Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle*

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. “Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”, riceve la seguente relazione. L’art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) prevede che “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (“Compiti della Regione”) co. 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;...(omissis)”;
- all’art. 5 (“Autorizzazioni”), co. 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”;
- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”) che

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).

2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. ...(omissis).
...(omissis)”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all’art. 4 (“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”), co. 9 che “Negli studi medici di cui all’art. 5, co.

3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.”;

- all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che “Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:

- a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
- b. una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
- c. ...(omissis) per una o più branche di Area medica ...(omissis);
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;

dbis)(omissis)”;

- al medesimo articolo, al comma 12 che “Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.”;
- all'art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che “1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 [sostituita con D.G.R. n. 1825/2022 entrata in vigore l'01/03/2023 – n.d.r.], nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività

richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013."

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 ("Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."), che ha sostituito la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.", stabilisce, tra l'altro, che:

"Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti ...(omissis)

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'arco temporale di riferimento di volta in volta concluso...(omissis).

2. Sul parametro del fabbisogno complessivo.

Con riferimento al parametro del fabbisogno assistenziale complessivo, si fa riferimento al fabbisogno sanitario regionale normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, determinato attraverso parametri numerici definiti o rapportati alla popolazione residente in ambito provinciale.

3. Determinazione dell'arco temporale di riferimento.

Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell'arco del bimestre di volta in volta maturato per la medesima tipologia di struttura, successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

...(omissis)".

Nell'arco temporale dal 2° al 15° bimestre maturato a partire dall'entrata in vigore del RR 15/2020 s.m.i. (dall'08/11/2020 al 07/03/2023) risulta pervenuta unicamente la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Massafra con Pec del 23/01/2023, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "**STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.**" per la **branca di Oculistica, Area Chirurgica, Area Medica e Chirurgia plastica.**

Con nota prot. U 114928 del 04.03.2025 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha comunicato alla "STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.", inter alia, quanto

segue: “(...) **Premesso tutto quanto sopra rappresentato;**

considerato che la documentazione trasmessa evidenzia la destinazione attuale della struttura a “poliambulatorio mono specialistico per la branca di Odontoiatria a media invasività” riconducibile, pertanto, allo studio medico di chirurgia ambulatoriale ex art. 5 comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/17;

atteso che l’istanza e la documentazione trasmessa evidenziano la realizzazione, nello stato di progetto, di n. 2 locali chirurgici, di cui uno destinato ad ambulatorio chirurgico ad alta invasività e l’altro a media;

rilevato, altresì, che l’oggetto dell’istanza comprende n. 4 o più branche di area medica e chirurgica, come di seguito elencate dalla società:

“Branca Oculistica

Branche di Area Chirurgica;

Branche di Area Medica

Branca di Chirurgia plastica”;

considerato, altresì, che la struttura di cui è titolare la Società in oggetto potrebbe ricadere nella fattispecie (non ammessa) di “coesistenza nel medesimo immobile dello studio medico...(omissis) con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico” di cui al citato regolamento regionale; (...)

la scrivente Sezione invita il legale rappresentante della Società, entro un breve termine;

- a risolvere la potenziale incompatibilità della coesistenza studio odontoiatrico – ambulatorio, formulando le decisioni e gli impegni in merito alla futura configurazione della struttura; (...).”

Con Pec del 19/03/2025, acquisita con prot. n. E 149022 del 21.03.2025, la “STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.” ha rappresentato, *inter alia*, quanto segue:

“(...) Lo Studio Dentistico Dr. Mansueto Paolo E Dr. Mansueto Giuseppe, attualmente autorizzato all’esercizio come studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, è oggetto di Istanza di Autorizzazione alla Realizzazione come Struttura di Specialistica Ambulatoriale odontoiatrica di cui art. 5 comma 1 punto 1.6.2 della legge regionale n. 9/2017, istanza presentata il 20/12/2022 tramite il Portale IMPRESA IN UN GIORNO del Comune di Massafra, Pratica n° 03025060736-08112022-1249, tutt’ora pendente. Nel caso in cui la stessa venisse accolta la struttura si configurerebbe nella sua totalità come Struttura di Specialistica Ambulatoriale, facendo decadere di fatto l’art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n. 15/2020 e s.m.i. (vedi allegato 1). (...). Per quanto riguarda invece il “locale visite e medicazioni”, che nella planimetria presentata è unico, il sottoscritto si impegna, in fase di autorizzazione all’esercizio, nel trasformare spazi attualmente utilizzati come riuniti odontoiatrici in “ambulatori visite e medicazioni” in numero congruo alle branche autorizzate alla realizzazione (Allegato 4).”

Con nota **prot. U427299 del 28/07/2025** la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha precisato che: “

- qualora venisse rilasciato un parere di compatibilità positivo per l’ambulatorio chirurgico de quo e non venisse rilasciato dalla scrivente un parere di compatibilità positivo per la richiesta di compatibilità trasmessa dal Comune sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione ex art. 5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 (ambulatorio odontoiatrico), la S.V. perderebbe la possibilità di mantenere la condivisione dei locali in quanto si configurerebbe l’ipotesi di coesistenza studio odontoiatrico/ambulatorio chirurgico, giacché anche l’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 16 del R.R. n. 15/2020 prevede che: “è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale **in branche diverse da quelle afferenti all’area chirurgica**”. (id est: altre tipologie ambulatoriali già esistenti ante R.R. n.15/2020 nei medesimi locali); (...).”

Con Pec del 10/09/2025, la società “Studio Dentistico Dr. Mansueto Paolo E Dr. Mansueto Giuseppe S.T.P. s.n.c.” ha trasmesso la nota acquisita con prot. n. E493141 del 12/09/2025, con la quale ha riscontrato la prefata nota prot. n. U427299 del 28/07/2025; *inter alia*, **impegnandosi, qualora fosse autorizzata per tutte le branche specialistiche, ad utilizzare la sala operatoria a rotazione dai professionisti afferenti alle singole branche.**

Con *Pec* del 09/12/2025, a seguito di richiesta della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, il Direttore Generale dell'ASL TA ha espresso parere positivo sul criterio della localizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 1825/2022.

Posto quanto sopra:

visto che il R.R. n. 15/2020 s.m.i. stabilisce all'art. 14 ("*Fabbisogno*") co. 2 che il fabbisogno "*(omissis) deve ritenersi corrispondente a:*

- a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica"*
- c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
- d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;"*;

dbis) ... (omissis)";

atteso che la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'ASL di Taranto al 1° gennaio 2025 è pari a n. 553.170 abitanti (fonte ISTAT – popolazione residente), per cui il **fabbisogno** teorico regolamentare è di:

- **n. 14 (quattordici)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
- **n. 11 (undici)** strutture per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 7 (sette)** strutture per una o più discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 7 (sette)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

considerato che con D.D. n. 273 del 07/06/2024 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento al **1° bimestre** a partire dall'entrata in vigore del RR 15/2020 s.m.i. (dall'08/09/2020 al 07/11/2020), ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni di Mottola e Grottaglie a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione trasmesse da:

- **n. 2 (due)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
- **n. 1 (una)** struttura per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA**;
- **n. 1 (una)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA**;

premesso che con D.D. n. 125 del 05/05/2023 e D.D. n. 165 del 04/04/2024 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di ORTOPEDIA e CHIRURGIA GENERALE presso la casa di cura *D'Amore Hospital* di Taranto al viale Magna Grecia n. 62, di cui è titolare la società "*Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.*", discipline che "*non concorrono alla determinazione del fabbisogno*" ai sensi del citato regolamento;

premesso, altresì, che si è ritenuto che fosse di interesse generale procedere con l'*iter* procedimentale relativo alle altre richieste di verifica di compatibilità per specialistica ambulatoriale chirurgica pervenute per lo stesso territorio di riferimento successivamente al 15° bimestre, a partire dall'entrata in vigore del R.R. 15/2020 s.m.i., in quanto per le stesse residuava comunque fabbisogno al netto della richiesta di cui al presente provvedimento che aveva priorità temporale e per la quale era ancora in corso l'istruttoria, ed in particolare:

- con D.D. n. 95 del 06/03/2025 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale, con riferimento ai bimestri dal 18° al 24° a partire dall'entrata in vigore del RR 15/2020 s.m.i. ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni di Martina Franca e Mottola a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione trasmesse da

- **n. 2 (due)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
 - **n. 2 (una)** struttura per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA**;
 - **n. 1 (una)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA**;
 - **n. 2 (due)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- con D.D. n. 398 del 29/07/2025 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale, con riferimento al bimestre 28° a partire dall'entrata in vigore del RR 15/2020 s.m.i. ha **già rilasciato parere di compatibilità favorevole** in relazione alle richieste pervenute dal **Comune di Taranto**, trasmesse da
- n. 2 (due)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
 - n. 1 (una)** struttura per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

considerato, infine, che si reiterano le osservazioni/conclusioni rappresentate con la sopra riportata nota prot. U427299 del 28/07/2025, relative all'impossibilità di coesistenza studio odontoiatrico/ambulatorio chirurgico, al fine di evitare che il destinatario del presente provvedimento possa maturare un legittimo affidamento sulla circostanza di poter mantenere all'interno della medesima struttura lo studio odontoiatrico a media invasività dopo il rilascio del parere di compatibilità positivo per l'ambulatorio chirurgico, qualora non possa seguire (a conclusione della relativa attività istruttoria) anche il rilascio del parere favorevole di compatibilità per l'ambulatorio di odontoiatria ad alta invasività (già richiesto dalla società) per fabbisogno esaurito (ipotesi di coesistenza di due o più ambulatori invece consentita dalla normativa regionale).

Per tutto quanto sopra, si propone **di rilasciare parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alla richiesta pervenuta dal Comune di Massafra **nel 15° bimestre** a partire dall'entrata in vigore del R.R. 15/2020 s.m.i., a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C. per le branche di Oculistica e di Chirurgia plastica, per l'Area Chirurgica e l'Area Medica, con sede operativa in Massafra (TA) alla via Crispiano n. 20**, conseguentemente, si precisa che, all'attualità, il fabbisogno regolamentare nell'ambito territoriale dell'ASL di Taranto **residua** in misura pari a:

- **n. 7 (sette) strutture** per l'**OCULISTICA**;
- **n. 6 (sei) strutture** per le discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 3 (tre) strutture** per le discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 3 (tre) strutture** per la **CHIRURGIA PLASTICA**

come di seguito rappresentato:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plast.
		FABBISOGNO REGOLAMENTARE (num. strutture)		14	11	7	7
1	Grottaglie	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	Via Taranto n. 73	x	x	x	
1	Mottola	VIRMAMED SERVICES SRL	Via A. De Gasperi n. 85	x			
18	Martina Franca	GM DIAGNOSTICA S.R.L.	Via Leone XIII n. 43/c		x		x

15	Massafra	STUDIO DENTISTI- CO DR. MANSUE- TO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.	Via Crispiano n. 20	x	x	x	x
20	Mottola	CENTRO MEDICO SANARICO S.T.P. S.R.L.	via S. Pellico n. 2/4	x			
24	Martina Franca	GIARASCO MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE	viale Europa snc,	x	x	x	x
28	Taranto	I.M.A. S.R.L.	Via D'Acclavio n.63	x	x	x	x
28	Taranto	CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L.	Viale Virgilio n.73/75	x			
		PARERE FAVOREVOLE GIA' RILASCIATO (num. strutture)		7	5	4	4
		FABBISOGNO RESIDUO (num. strutture)		7	6	3	3

e con le seguenti ulteriori precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, precisando le fasce orarie di turnazione dei professionisti sanitari afferenti alle diverse branche specialistiche ed alla non sovrapposizione di interventi appartenenti a differenti discipline.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di richiamare tutte le precisazioni innanzi formulate,

di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alla richiesta pervenuta dal Comune di Massafra **nel 15° bimestre** a partire dall'entrata in vigore del R.R. 15/2020 s.m.i., a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C. per le branche di Oculistica e di Chirurgia plastica, per l'Area Chirurgica e l'Area Medica, con sede operativa in Massafra (TA) alla via Crispiano n. 20**, conseguentemente, si precisa che all'attualità il fabbisogno regolamentare nell'ambito territoriale dell'ASL di Taranto **residua** in misura pari a:

- **n. 7 (sette) strutture** per l'**OCULISTICA**;
- **n. 6 (sei) strutture** per le discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 3 (tre) strutture** per le discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 3 (tre) strutture** per la **CHIRURGIA PLASTICA**

come di seguito rappresentato:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plast.
		FABBISOGNO REGOLAMENTARE (num. strutture)		14	11	7	7
1	Grottaglie	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	Via Taranto n. 73	x	x	x	
1	Mottola	VIRMAMED SERVICES SRL	Via A. De Gasperi n. 85	x			
18	Martina Franca	GM DIAGNOSTICA S.R.L.	Via Leone XIII n. 43/c		x		x
15	Massafra	STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. S.N.C.	Via Crispiano n. 20	x	x	x	x
20	Mottola	CENTRO MEDICO SANARICO S.T.P. S.R.L.	via S. Pellico n. 2/4	x			
24	Martina Franca	GIARASCO MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE	viale Europa snc,	x	x	x	x
28	Taranto	I.M.A. S.R.L.	Via D'Acclavio n.63	x	x	x	x

28	Taranto	CENTRO OFTALMICO D'AMBROSIO S.R.L.	Viale Virgilio n.73/75	x			
		PARERE FAVOREVOLE GIA' RILASCIATO (num. strutture)		7	5	4	4
		FABBISOGNO (num. strutture)	RESIDUO	7	6	3	3

e con le seguenti ulteriori precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, precisando le fasce orarie di turnazione dei professionisti sanitari afferenti alle diverse branche specialistiche ed alla non sovrapposizione di interventi appartenenti a differenti discipline.

Di notificare il presente provvedimento:

- alla società "STUDIO DENTISTICO DR. MANSUETO PAOLO E DR. MANSUETO GIUSEPPE S.T.P. s.n.c." (studiomansuet@pec.it)
- al protocollo dell'ASL TA (protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- alla Direzione generale dell'ASL TA (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- al Dipartimento di prevenzione dell'ASL TA (dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Massafra (TA) (suap.ta@cert.camcom.it; protocollo@pec.comunedimassafra.it)

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00014

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro